

Ordinanza relativa alla legge sulla Scuola universitaria per la tecnica e l'economia

emanata dal Governo il 20 dicembre 2005

visto l'art. 19 della legge sulla Scuola universitaria per la tecnica e l'economia (LUTE) dell'8 dicembre 2004 ¹⁾

I. Gestione aziendale e contabilità

Art. 1

Le disposizioni e le decisioni relative al diritto sul personale ai sensi dell'articolo 63 dell'ordinanza sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni ²⁾ vengono preparate dalla Scuola universitaria.

Preparazione di decisioni inerenti il diritto sul personale

Art. 2

¹⁾ La Scuola universitaria gestisce le finanze e la contabilità secondo principi commerciali riconosciuti. Il conto annuale deve fornire un'immagine della situazione patrimoniale, finanziaria e di reddito corrispondente alle condizioni effettive. Il conto annuale è composto dal bilancio, dal conto economico e dall'appendice. Esso contiene i dati relativi all'anno precedente e al preventivo.

Contabilità

²⁾ Tiene un conto dei costi.

Art. 3

¹⁾ L'ammortamento dei beni materiali si conforma alle disposizioni della legislazione cantonale sulla gestione finanziaria concernenti l'ammortamento dei beni amministrativi.

Ammortamenti e iscrizioni all'attivo

²⁾ ... ³⁾

³⁾ ⁴⁾ Iscrizioni all'attivo sono ammesse solo per spese d'investimento e solo nei limiti del preventivo autorizzato. Uscite per investimenti per investi-

¹⁾ CSC 427.500

²⁾ Ora art. 59 e 65 della legge sul personale, CSC 170.400

³⁾ Abrogazione giusta ordinanza sull'adeguamento di ordinanze governative in relazione all'introduzione del MCA2; posta in vigore il 1° dicembre 2012 con DG del 25 settembre 2012

⁴⁾ Testo giusta ordinanza sull'adeguamento di ordinanze governative in relazione all'introduzione del MCA2; posto in vigore il 1° dicembre 2012 con DG del 25 settembre 2012

menti materiali inferiori ai 200 000 franchi per unità non devono essere iscritte all'attivo.

Art. 4

Accantonamenti ¹ Per coprire perdite incombenti devono essere creati accantonamenti.

² Non è permessa la costituzione di puri accantonamenti per costi.

Art. 5

Riserve vincolate Se fondi preventivati per acquisti o progetti non vengono utilizzati entro il periodo contabile, possono essere costituite riserve vincolate.

Art. 6

Riserve generali ¹ Gli utili annuali devono essere attribuiti alle riserve generali a copertura di perdite future.

² Nell'insieme le riserve non possono superare il dieci per cento della spesa lorda. Se le riserve raggiungono il valore massimo, deve essere restituito il sussidio cantonale eccedente versato.

Art. 7

Utilizzo e dichiarazione di accantonamenti e riserve ¹ Gli accantonamenti e le riserve vincolate devono essere dichiarati singolarmente in modo chiaro, essere utilizzati conformemente alla loro destinazione e sciolti non appena sono venuti meno i presupposti.

² La costituzione e lo scioglimento di accantonamenti, nonché di riserve vincolate e generali devono essere dichiarati singolarmente in appendice al conto annuale.

Art. 8

Valutazione ¹ ¹⁾ La sostanza circolante viene valutata secondo principi commerciali. Le liquidità, i crediti e le delimitazioni contabili attive vengono valutate al valore nominale, i titoli al valore di borsa della data di chiusura del bilancio, i titoli senza valore di borsa al valore d'acquisto.

² La sostanza fissa deve essere iscritta a bilancio al massimo al suo valore d'acquisto o al costo di produzione, deducendo gli ammortamenti necessari.

³ Il capitale di terzi viene valutato al valore nominale.

¹⁾ Testo giusta ordinanza sull'adeguamento di ordinanze governative in relazione all'introduzione del MCA2; posto in vigore il 1° dicembre 2012 con DG del 25 settembre 2012

Art. 9

¹ ¹⁾ La gestione degli investimenti e dei debiti deve avvenire secondo criteri economici e orientati ai rischi.

Assunzione e investimento di fondi in prestito

² ²⁾ Per l'investimento di fondi e per l'assunzione di fondi di terzi, la Scuola universitaria deve rispettare le prescrizioni del Governo per la gestione della tesoreria del Cantone.

³ Il Cantone può concedere alla Scuola universitaria mutui per il finanziamento di beni materiali. I mutui devono essere soggetti a interessi secondo le condizioni di mercato ed essere rimborsati tenendo conto degli ammortamenti dei beni materiali.

II. Procedura di allestimento del preventivo**Art. 10**

¹ Il preventivo deve essere allestito secondo le direttive formali e sostanziali del Dipartimento. La documentazione relativa al preventivo deve essere completata con tutti i dati relativi alle prestazioni, alle finanze e agli indicatori, che soddisfano i requisiti posti al controllo dei sussidi ai sensi della legge sulla gestione finanziaria ³⁾.

Direttive per l'allestimento del preventivo

² In riferimento all'impiego di personale e di mezzi materiali, le direttive per l'Amministrazione cantonale fanno stato esclusivamente per analogia.

Art. 11

¹ Su proposta del Governo il Gran Consiglio stabilisce il sussidio globale e gli altri sussidi alla Scuola universitaria, nei limiti del preventivo cantonale.

Approvazione del preventivo e contratto annuale

² La stipulazione del contratto annuale e l'approvazione del preventivo della Scuola universitaria avvengono subito dopo la sessione di dicembre, sulla base del preventivo cantonale approvato dal Gran Consiglio.

¹⁾ Testo giusta ordinanza sull'adeguamento di ordinanze governative in relazione all'introduzione del MCA2; posto in vigore il 1° dicembre 2012 con DG del 25 settembre 2012

²⁾ Testo giusta ordinanza sull'adeguamento di ordinanze governative in relazione all'introduzione del MCA2; posto in vigore il 1° dicembre 2012 con DG del 25 settembre 2012

³⁾ CSC 710.100

III. Sussidio cantonale e conto annuale**Art. 12**

Tipo e calcolo dei sussidi

¹ Il Cantone versa alla Scuola universitaria un sussidio globale per il settore di scuola universitaria professionale.

² I sussidi per le altre prestazioni formative si conformano alle disposizioni della legislazione cantonale e federale in materia di formazione professionale.

³ Il calcolo dei sussidi cantionali viene effettuato dall'Ufficio entro metà aprile dell'anno seguente.

Art. 13

Versamento dei sussidi

¹ Il Cantone versa il sussidio globale nell'anno in corso in misura del 100 per cento.

² Esso versa alla Scuola universitaria rate che, per quanto possibile, devono essere conformi alle esigenze di liquidità della Scuola universitaria.

Art. 14

Rapporto e conto annuale

¹ Il rapporto annuale e il conto annuale riveduto devono essere sottoposti per approvazione al Governo entro metà maggio dell'anno seguente. Nel rapporto annuale devono essere inseriti i principali dati relativi alle prestazioni, alle finanze e agli indicatori del controllo dei sussidi ai sensi della legge sulla gestione finanziaria ¹⁾.

² Essi vengono portati a conoscenza del Gran Consiglio nella sessione di giugno dell'anno seguente.

IV. Regolamentazione degli stipendi**Art. 15 ²⁾**

Stipendi massimi computabili

Per la regolamentazione degli stipendi fanno stato le disposizioni relative alle scuole universitarie conformemente all'appendice all'ordinanza sul finanziamento del disavanzo delle istituzioni della formazione professionale e delle offerte di formazione continua ³⁾.

¹⁾ CSC 710.100

²⁾ Testo giusta art. 15 dell'ordinanza sul finanziamento del disavanzo delle istituzioni della formazione professionale e delle offerte di formazione continua; CSC 430.300; entrato in vigore il 1° gen. 2008

³⁾ CSC 430.300

V. Sussidi edilizi, affitto

Art. 16

La concessione di sussidi edilizi e alle spese di affitto avviene conformemente alle disposizioni della legislazione cantonale e federale in materia di formazione professionale.

Sussidi edilizi e
alle spese di
affitto

VI. Disposizioni finali

Art. 17

I seguenti atti normativi vengono modificati come segue:

Modifiche del
diritto previgente

1. Ordinanza sul sovvenzionamento di istituzioni della formazione professionale nel Cantone dei Grigioni del 19 dicembre 1995 ¹⁾

Art. 1 cpv. 3 seconda frase

Abrogata

2. Appendice 3 concernente l'ordinanza sul sovvenzionamento di istituzioni della formazione professionale nel Cantone dei Grigioni (accordo di prestazione e preventivo globale per le scuole universitarie professionali) dell'11 dicembre 2001

Abrogata

Art. 18

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Entrata in vigore

¹⁾ Abrogata conformemente all'art. 16 dell'ordinanza sul finanziamento del disavanzo delle istituzioni della formazione professionale e delle offerte di formazione continua, CSC 430.300